



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 2163/2020**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 1365/2020**

**OGGETTO: DITTA DAM S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA DELLE SCHIAVANE N. 4 NEL COMUNE DI MUSCOLINE (BS). RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 4008 DEL 26/10/2010 E S.M.I. E AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI MUSCOLINE (BS) IN VIA DELLE SCHIAVANE N. 4, PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;

- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 “disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell’art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- legge 02 novembre 2019, n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del Dl 101/2019 (crisi aziendali) – disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) – tutela del lavoro tramite piattaforme digitali – incentivi per energia da fonti rinnovabili;

**PREMESSO** che la ditta DAM SRL codice fiscale 03862910167 con sede legale in via delle Schiavane n. 4 nel comune di Muscoline (BS), è titolare del provvedimento n. 4008 del 26/10/2010 e s.m.i., avente ad oggetto “rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R5) di rifiuti non pericolosi e messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti nell’insediamento ubicato in comune di Muscoline (BS), via delle Schiavane n. 4”;

Documento Firmato Digitalmente

**RILEVATO** che la ditta ha presentato istanza in data 11/03/2020, registrata al P.G. prov. n. 41004, 41011, 41014 in data 12/03/2020, integrata e modificata con documentazione registrata ai P.G. prov. n. 63801 del 30/04/2020, n. 82441 del 09/06/2020, n. 123966 del 25/08/2020, tendente ad ottenere il rinnovo del provvedimento n. 4008 del 26/10/2010 e s.m.i. e l'autorizzazione alla gestione di modifiche non sostanziali per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13, pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Muscoline (BS), via delle Schiavane n. 4.

**DATO ATTO** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

**PRESO ATTO** che le modifiche richieste consistono in:

- inserimento dell'operazione di pre-trattamento R12 per le partite di rifiuti che per pezzatura e caratteristiche qualitative, in riferimento anche alla dotazione impiantistica, non conseguono la cessazione della qualifica di rifiuto;
- aumento delle volumetrie di stoccaggio dei rifiuti in uscita da 300 m<sup>3</sup> a 600 m<sup>3</sup> per effetto dell'operazione di pre-trattamento (R12);
- modifica del lay out gestionale;
- rinuncia alla gestione del rifiuto identificato dal codice EER 160120 e dell'operazione di recupero R5;
- nuova limitazione per il rifiuti identificato dal codice EER 191212, che si intende limitato ai soli rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti metallici;
- gestione di nuovi rifiuti non pericolosi di cui ai codici EER 160216 e 191204, per svolgere le operazioni di pre-trattamento (R12) limitatamente a selezione e cernita;

**RILEVATO** che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 1, mapp.le 1070 del comune censuario di Muscoline e, secondo quanto prevede il vigente PGT, come dichiarato dalla ditta, ha la seguente destinazione urbanistica: "tessuto edilizio di trasformazione";
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01190116413328;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso:
- l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario;
- l'attestazione vincoli per la verifica della veridicità dei dati dichiarati dalla ditta, anche se più volte sollecitato in conferenza dei servizi, nella nota prot. n. 135822 del 17/09/2020 e telefonicamente;

**VISTE** le risultanze della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., indetta con nota provinciale prot. n. 116148 del 05/08/2020, effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona (verbali in atti), nel corso della quale gli enti (Provincia, Comune ed ATS) ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

**CONSIDERATO** che l'ARPA, assente in conferenza, pur convocati, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

**Rilevato che:**

- l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "EMISSIONI" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota registrata al P.g. prov. in data 03/09/2020 con il n. 128988 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella sezione "ACQUE" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A Sezione "RIFIUTI" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 140167 del 25/09/2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **102.438,59 (Euro centoduemilaquattrocentotrentotto/59)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva (R13) di m<sup>3</sup> 100 di rifiuti non pericolosi in ingresso da avviare a trattamento, pari a -- €. 1.762,62  
-----

messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di m<sup>3</sup> 300 di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento, pari a ----- €. 52.986,60

messa in riserva (R13) di m<sup>3</sup> 300 di rifiuti non pericolosi di cui 250 m<sup>3</sup> dal pre-trattamento (R12) e di 50 m<sup>3</sup> di rifiuti in attesa di certificazione EoW pari a ----- €. 5.298,60

pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 28.800 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari ----- €. 42.390,77

totale ammontare €. 102.438,59

**STABILITO** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 20 gg. dalla data di comunicazione del

presente provvedimento, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Triennio 2020 – 2022", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30/01/2020;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 4008 del 26/10/2010 e di autorizzazione alla gestione delle modifiche non sostanziali per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Muscoline (BS), via delle Schiavane n. 4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "RIFIUTI", Sezione "EMISSIONI" e Sezione "ACQUE" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **DISPONE**

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 4008 del 26/10/2020 alla ditta DAM S.r.l., con sede legale ed insediamento in comune di Muscoline (BS), via delle Schiavane n. 4, e di autorizzare le varianti, nelle premesse citate, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - b. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di stabilire che le varianti in premessa citate vengano realizzate, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, conformemente a quanto rappresentato nella planimetria TAV. 01-planimetria gestionale rifiuti ed emissioni – stato di progetto, allegata al presente, dandone comunicazione alla Provincia nei successivi 10 giorni;
4. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche

- regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
  - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
  - ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
  - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
  - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione "EMISSIONI" comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
  - devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
  - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;

- ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
  - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
  6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
  7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
  8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
  9. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "emissioni" e Sezione "ACQUA";
  10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
  11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **102.438,59 (Euro centoduemilaquattrocentotrentotto/59)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a favore della Provincia di Brescia, entro 20 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  - 13.

di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre:

- relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
  - per le varianti dalla data di accettazione della garanzia finanziaria ed a seguito della comunicazione di cui al precedente punto 3;
14. che il presente atto venga comunicato alla ditta DAM SRL con sede legale in via delle Schiavane n. 4 a Muscoline (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: dam1@pec.it);
  15. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Muscoline, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia e al Ministero dell'Ambiente;
  16. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 28-09-2020